



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 15 MARZO 2024

Riunione del 15 Marzo.2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente: Avv. Giulia Mennuni
Componente: Avv. Luisella Savoldi

CSA Proc. N. 08/23/24 Reclamo urgente dell'atleta ALAIMO Marco avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. 19 bis del 14.03.2024

Con il C.U. 19 bis del 14.03.2024 il Giudice Sportivo Nazionale, con riferimento alla gara di pallavolo di Serie B maschile girone I n. 07580, disputata tra Sicily F. Anastasi e Raffaele Lamezia, disponeva nei confronti dell'atleta Alaimo Marco la squalifica di 2 giornate di gara per essersi il predetto rivolto, al termine della gara durante il saluto finale, al primo arbitro con la seguente frase: *“che cazzo fischi- ma non ci vedi bene- ci hai fatto perdere la partita- non sei cosa di arbitrare non stringendo la mano agli arbitri e alzandola in per mandare a quel paese”*.

In data 15.03.2024 l'atleta, a ministero dell'avv. Nicola Napolione proponeva, quindi, reclamo urgente, ex art. 28 Reg. Giurisd. Fipav, innanzi a questa Corte Sportiva di Appello lamentando la illegittimità e sproporzione delle sanzioni inflitte e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la riduzione ad equità delle medesime sanzioni.

All'udienza di discussione tenutasi in data odierna, l'avv. Napolione, in via preliminare rilevava anche la nullità del rapporto di gara per omessa sottoscrizione dello stesso e la conseguente illegittimità della sanzione irrogata fondata su rapporto non sottoscritto.

Nel merito, vista l'ammissione parziale di alcuni fatti da parte del giocatore, insisteva e concludeva per l'accoglimento del reclamo e, in subordine, per la riduzione della sanzione irrogata.

La Corte Sportiva di Appello si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Priva di pregio è l'eccezione preliminare relativa alla mancata sottoscrizione del rapporto di gara inviato dalla Segreteria a seguito della richiesta di accesso agli atti fatta dal legale del reclamante.





Per tutti gli incontri dei campionati nazionali di BM, la documentazione inerente alla gara deve essere invece inviata a mezzo posta al Giudice Sportivo non oltre il primo giorno successivo allo svolgimento della gara.

L'invio del rapporto di gara, anche se privo di sanzioni, deve avvenire nell'immediato tramite l'apposita applicazione on line **entro la mattina successiva alla disputa della gara**, da parte del 1° Arbitro.

L'invio tramite caricamento su applicativo telematico non deve essere sottoscritto con firma digitale (non prevista dal regolamento), ma solamente inviato immediatamente.

Va da sé che il carattere di urgenza che riveste il procedimento azionato dal reclamante imponeva l'invio della documentazione inviata e ricevuta telematicamente, unica documentazione reperibile nei tempi stretti del ricorso d'urgenza.

L'eccezione al riguardo sollevata risulta, dunque, infondata in quanto il rapporto telematico inviato dal 1 Arbitro non è mai sottoscritto digitalmente ed il reclamante ha sostenuto la mancanza della sottoscrizione di quanto da lui ricevuto e non di quello inviato a mezzo posta.

Nel merito, riguardo all'unico motivo di reclamo, questa Corte intende preliminarmente ribadire che il rapporto arbitrale costituisce fonte primaria e privilegiata di prova per quanto attiene i fatti accaduti durante l'incontro o sul campo di gara; le risultanze degli atti ufficiali non possono, pertanto, essere disattese da mere affermazioni della parte reclamante, dirette a negare od anche solo attenuare il fatto illecito contestato, senza alcun probante supporto testimoniale, documentale e/o video.

Dall'esame della documentazione versata in atti dal reclamante si rileva, infatti, che nessuna prova è emersa, né è stata fornita dal ricorrente in merito al mancato proferimento delle parole riportate nel rapporto di gara in questione.

L'esame della ripresa video allegata al ricorso (peraltro, dal cui audio non è possibile rilevare alcunché), non consente di smentire la ricostruzione arbitrale.

Tuttavia le frasi proferite non paiono, a questa Corte, meritevoli della squalifica irrogata dal Giudice Unico e ciò anche in considerazione della particolare situazione in cui si sono verificati i fatti.

Per cui questa Corte, anche in considerazione dei suoi precedenti giurisprudenziali, del contegno processuale tenuto dall'atleta e del suo percorso sportivo, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata in via subordinata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale accoglimento del reclamo proposto, dispone di



rideterminare la sanzione irrogata a carico dell'atleta Alaimo Marco riducendo la stessa da 2 (due) ad 1 (una) giornata di squalifica.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 15 Marzo 2024

